CNDCEC - CNDCEC
Prot. 1742 del 08/02/2022 - Uscita
Impronta informatica: 6006d20cdf405e46b05f1f4b91b6fed1f033f1128699f1ed62de80d3f7ce056d
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/AAG/cb

Roma, 8 febbraio 2022

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siena
Via dei Rossi, 2 - 53100 Siena

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 19/2022 - Quesito in materia di RTD

Si fa seguito al quesito in materia di "Responsabile della Transizione al Digitale" pervenuto in data 20 gennaio 2022 con il quale si richiede se "*sia possibile nominare quale Responsabile della Transizione al Digitale un iscritto all'Albo anziché un Consigliere*".

Al riguardo si precisa che, come già indicato nell'Informativa n. 90/2021, il Codice dell'Amministrazione Digitale impone a ciascuna pubblica amministrazione di dotarsi di un'adeguata organizzazione, nominando un "responsabile per la transizione alla modalità digitale" la cui figura è descritta nell'art. 17 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD), così come modificato dal D.lgs. n. 217/2017.

L'art. 17, comma 1 sexies del CAD, in particolare, prevede che "*Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1* ***tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali****. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente*".

In generale, per posizioni apicali sono da intendersi, quindi, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Da ciò discende che il Responsabile della transizione al digitale debba essere una figura interna alla pubblica amministrazione nella quale opera. Deve essere, pertanto, necessariamente un soggetto interno all'ente, rimanendo esclusi i consulenti esterni (iscritti o meno ad un albo professionale).

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 1742 del 08/02/2022 - Uscita
Impronta informatica: 6006d20cdf405e46b05f1f4b91b6fed1f033f1128699f1ed62de80d3f7ce056d
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Tuttavia, lo stesso CAD prevede la possibilità per le amministrazioni diverse da quelle statali di esercitare le funzioni di Responsabile della transizione al digitale anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, è raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni.

Una riflessione a parte richiede, invece, la posizione del Consigliere dell'Ordine nell'ipotesi in cui eserciti le funzioni di indirizzo e controllo sull'attività dell'Ente, nonché le funzioni amministrative e di gestione. In quest'ultimo caso, si ritiene che il Consigliere dell'Ordine possa essere nominato RTD dell'Ente purché dotato delle necessarie competenze previste dalla normativa in materia.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani